



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE NIEDERHAUSERN	MARCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BENEDETTI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 62/2016
depositato il 07/01/2016

- avverso la sentenza n. 10526/2015 Sez.26 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di ROMA

contro:

RUSPOLI EUGENIO
VIA MARGUTTA 54 SC B 00187 ROMA

difeso da:

AVV. MARIO CERCIELLO
VIA RUGGERO FAURO, 43 00197 ROMA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130236991717 IRPEF-ADD.REG. 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130236991717 IRPEF-ADD.COM. 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130236991717 IRPEF-ON.DEDUC. 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130236991717 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 62/2016

UDIENZA DEL

19/09/2016 ore 11:45

N°

6412

PRONUNCIATA IL:

19 SET. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 OTT. 2016

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24.10.2013 RUSPOLI Eugenio ha impugnato la cartella esattoriale emessa a seguito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/73 con cui si richiedeva la somma di € 38.427,71 in relazione alla dichiarazione Mod. Unico 2009, periodo di imposta 2008. Il ricorrente deduceva di avere portato in detrazione quanto corrisposto all'ex coniuge nel 2008 a titolo di assegno divorzile, comprese le somme arretrate (dal 2003 al 2008).

L'Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso perché l'assegno divorzile, per essere considerato onere deducibile, doveva avere il carattere della periodicità, requisito che nel caso in esame non sussisteva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma - dopo aver osservato: a) che gli assegni periodici corrisposti al coniuge (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) erano deducibili se risultavano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; b) che il versamento "una tantum" non era deducibile; c) che, nella specie, la somma corrisposta aveva tenuto conto degli arretrati, riguardando pur sempre l'assegno divorzile periodico che era stato modificato dalla Corte di Appello di Roma - accoglieva il ricorso.

Avverso detta decisione ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma.

Il contribuente resisteva insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

L'appello non è fondato.

L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'Ufficio.

Invero, il Collegio rileva che l'ingente somma corrisposta in unica soluzione dal contribuente era dovuta al computo degli arretrati derivanti dalle differenze dell'assegno di mantenimento che la Corte di Appello di Roma aveva determinato a decorrere dal 2003.

Al riguardo, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 159 dell'11.06.2009, richiama: "L'art. 10 comma 1, lett. c), del Tuir prevede, infatti, che sono deducibili dal reddito complessivo, "...gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

La Corte Costituzionale, con ordinanza 6 dicembre 2001, n. 383 e da ultimo con ordinanza 29 marzo 2007, n. 113, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del Tuir nella parte

in cui non prevede la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini dell'Irpef, dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, questione alla quale risulta connessa la tassazione dell'assegno in capo al percipiente.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa in maniera conforme, con sentenza 6 novembre 2006, n.23659.

La particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione una tantum dell'ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge, rilevata dalla Corte Costituzionale per dichiarare immune dal vizio di irragionevolezza la scelta del legislatore tributario, si deve ritenere che permanga anche nell'ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una "successiva domanda di contenuto economico" (Cass. 6.11.2006 n. 26559).

Nel caso di specie, come sopra ricordato, non si tratta di un pagamento risolutivo e novativo ex art. 5, comma 8, L. 898/1970, ma del pagamento di differenze di assegni periodici di mantenimento del coniuge come stabiliti dalla predetta sentenza della Corte di Appello di Rima, con effetto retroattivo dall'aprile 2003 ex art. 5, comma 6, L. 898/1970.

Pertanto, la circostanza che siano stati pagati gli arretrati in virtù della citata sentenza non fa per nulla venir meno la detraibilità degli assegni di mantenimento per il coniuge separato o gli assegni divorzili per l'ex coniuge così come risultano inequivocabilmente dalla sentenza n. 254/08 della Corte di Appello di Roma.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

RESPINGE

P.O.M.

il Collegio accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di grado che liquida in € 2000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19.9.2016.

Il Presidente

Il Relatore